

**ORDINANZA SULLE TASSE DI
NATURALIZZAZIONE
E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI
FORMAZIONE**

(del 23.01.2006)

ORDINANZA SULLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE¹⁾

(del 23.01.2006)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005;
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale) del 10.03.1987;
- l'art. 155 del Regolamento comunale del 14.05.2001;
- la risoluzione municipale del 19 febbraio 2007;

ordina

Art. 1²⁾
Campo di
applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri, nonché la partecipazione ai corsi per candidati alla naturalizzazione organizzati dal Municipio.

Art. 2
Calcolo delle tasse

¹Sono riscosse le seguenti tasse:

stranieri

- procedura ordinaria con esame fr. 1'400.00
- ripetizione secondo esame fr. 200.00
- procedura ordinaria senza esame fr. 1'200.00
- procedura agevolata fr. 400.00

confederati

- procedura ordinaria fr. 400.00
- procedura agevolata fr. 100.00

²La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

³Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

¹ titolo modificato il 19.02.2007

² articolo modificato il 19.02.2007

Art. 3
Pagamento e
prescrizione

¹La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

²Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

³Il credito per le tasse di naturalizzazione si prescrive in 5 anni.

Art. 4³⁾
Corsi per candidati
alla naturalizzazione

¹Il Municipio può organizzare corsi facoltativi di formazione per i candidati alla naturalizzazione, nelle materie di storia, geografia e civica.

²La partecipazione a questi corsi comporta il pagamento di una tassa d'iscrizione di fr. 200.--.

Art. 5
Disposizioni
abrogative

E' abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse riscosse per la concessione dell'attinenza comunale del 1. luglio 1996, entrata in vigore il 1. agosto 1996.

Art. 6
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 1. marzo 2007

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 5.03.2007 al 20.03.2007

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

³ nuovo articolo introdotto il 19.02.2007